

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Componenti, dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 marzo 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SCULLI (calciatore della Soc. Genoa Cricket FC SpA) E DELLA SOCIETA' GENOA CRICKET FC SpA (nota n. 4566/608pf08-09/SP/blp del 13.2.2009)

Il procedimento

Con provvedimento del 13 febbraio 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Sculli Giuseppe, calciatore della Società Genoa Cricket and Football Club SpA, e la Società Genoa Cricket and Football Club SpA, per rispondere:

il Signor Sculli Giuseppe, della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al ventitreesimo minuto del secondo tempo della gara del Campionato di serie A dell'8 febbraio 2009 tra Roma e Genoa, disputata presso lo stadio "Olimpico" di Roma, dopo essere stato espulso, rivolto al direttore di gara il gesto del dito indice e mignolo alzate con le altre piegate sul palmo, posto in essere con la mano sinistra alzata all'altezza del capo e lateralmente allo stesso; la Società Genoa Cricket and Football Club SpA a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal predetto calciatore.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, con le quali, respingendo gli addebiti, concludono per il rigetto del deferimento, con conseguente proscioglimento dall'incolpazione.

In particolare, i deferiti assumono: in via preliminare l'improcedibilità del deferimento; nel merito, l'irrelevanza disciplinare del gesto contestato allo Sculli, anche per l'insussistenza dell'elemento volitivo a carattere offensivo e irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di due giornate di squalifica ed € 25.000,00 di ammenda per il calciatore Sculli e l'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Genoa.

È altresì comparso il difensore dei deferiti, il quale ha ulteriormente illustrato le deduzioni di cui alla propria memoria in atti, concludendo per il proscioglimento di entrambi.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene preliminare decidere sulla eccezione di improcedibilità del deferimento.

I deferiti ne assumono l'improcedibilità sotto due profili: in primo luogo, perché si tratterebbe di fatti verificatisi durante lo svolgimento della gara "senza che vi sia traccia negli atti ufficiali della stessa, pur essendo stati rilevabili dagli ufficiali di gara, che non

hanno attribuito rilevanza disciplinare alla condotta dell'atleta"; in secondo luogo, perché il caso di specie non rientrerebbe tra quelli per i quali possono essere utilizzate le immagini televisive, come prova di una condotta gravemente antisportiva.

Con la prima censura, i deferiti assumono che *"non essendo stata individuata antidoverosità nel comportamento dello Sculli da parte degli ufficiali di gara che si trovavano nei pressi del calciatore, non si comprende come il gesto del tesserato, peraltro, secondo la Procura Federale diretto all'arbitro, non possa essere stato visto"*. Ne deriverebbe che *"gli ufficiali di gara abbiano percepito il comportamento del calciatore, non attribuendogli rilevanza disciplinare"*, non sussistendo, tra l'altro, alcuna prova che il gesto di Sculli sia sfuggito all'arbitro ed ai suoi assistenti. Si sarebbe quindi, formato una sorta di *"giudicato sostanziale"* sul quale *"deve considerarsi intangibile il pronunciamento del Giudice Sportivo sulla base delle risultanze degli atti ufficiali"*.

Tale motivo di censura non può trovare accoglimento.

Invero, dall'esame dei referti di gara, quale fonte privilegiata di prova, e dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti n.191 del 10.2.2009, emerge che la condotta *de qua* del calciatore Sculli non è stata rilevata, né dalla terna arbitrale, né dal quarto uomo, per cui non è stata sanzionata dal Giudice Sportivo.

Del resto, i referti arbitrali, non possono contenere la prova della non sanzionabilità della condotta dello Sculli, rendendo evidentemente inaccoglibile l'assioma in forza del quale la terna arbitrale ed il quarto uomo non possono non avere visto, per cui se non hanno sanzionato è perché hanno visto, ma non hanno ritenuto antidoverosa la condotta dello Sculli. Ne deriva la sussistenza, in via astratta, della sanzionabilità della condotta contestata.

Con la seconda censura, i deferiti assumono che la condotta *de qua* non rientrerebbe tra quelle indicate dall'art. 35, comma 1, CGS, per le quali possono essere utilizzate le immagini televisive, come prova di condotta gravemente antisportiva.

In particolare, nella fattispecie in esame la Procura Federale non avrebbe osservato *"né i limiti temporali imposti dalla norma, né quelli relativi alle materie in cui il C.G.S. consente l'utilizzabilità, per l'irrogazione di sanzioni disciplinari ai tesserati, di supporti audiovisivi"*.

Tale motivo di censura è fondato, anche se, poiché espresso in maniera confusa, abbisogna di un corretto inquadramento sistematico-normativo.

Sui fatti di gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo, che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell'ambito di una gara di campionato, e per tutte le gare svoltesi nella medesima giornata di campionato, valutandole sotto il profilo disciplinare, essendo già intervenuto l'accertamento dei fatti da parte dell'Arbitro (cfr. art. 29 CGS).

Trattasi, a ben vedere di una competenza per materia, esclusiva ed inderogabile, attribuita al Giudice Sportivo dallo Statuto della FIGC e conseguentemente dal CGS.

Per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva (e solo per questi) non visti dagli ufficiali di gara il CGS prevede in capo al Procuratore Federale un potere di "segnalazione riservata" al Giudice Sportivo, che tuttavia soggiace al termine di decadenza delle ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara.

In tali casi il Giudice Sportivo, al fine di irrogare sanzioni disciplinari, può avvalersi, quale mezzo di prova, di riprese televisive o altri filmati che offrono piena garanzia tecnica e documentale.

Ne deriva che per i fatti che si sono svolti nell'ambito di una gara sussiste la competenza/giurisdizione dell'Arbitro e del Giudice Sportivo. Il Giudice Sportivo è competente anche per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'Arbitro, purché riservatamente segnalati (al Giudice Sportivo) dal Procuratore Federale entro le ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello della gara.

Per i fatti disciplinarmente rilevanti accaduti in ambito diverso da quello di disputa della gara, il potere di indagine e di deferimento spetta invece alla Procura federale che li rimette al giudizio della Commissione Disciplinare, quale giudice di prima istanza.

In tale contesto normativo, con riferimento al caso di specie l'accertamento della competenza della Commissione Disciplinare richiede che previamente si accerti se la condotta contestata è stata posta in essere dallo Sculli nel corso della gara Roma – Genoa dell'8 febbraio 2009, o al di fuori di tale gara.

A tale proposito, non può non rilevarsi come la condotta contestata sia stata posta in essere dallo Sculli nel corso della gara. Lo si ricava dalla lettura dello stesso atto di deferimento laddove si legge che il gesto posto in essere dal calciatore è stato commesso *“immediatamente dopo la sua espulsione dal terreno di gioco, dimostrando apertamente di dissentire dell'operato del direttore di gara”*.

La circostanza, pertanto, che la condotta è da ricondurre senza ombra di dubbio nel contesto della gara, determina l'insussistenza di competenza/giurisdizione della Commissione Disciplinare quale giudice di primo grado.

Del resto, opinare diversamente porterebbe a concludere che, nell'ambito di una stessa gara, il Giudice Sportivo sarebbe competente per i fatti visti dall'Arbitro e la Commissione Disciplinare per quelli non visti dall'Arbitro, ma segnalati senza alcuna limitazione temporale dalla Procura Federale, per cui la Commissione Disciplinare invaderebbe un ambito riservato alla competenza esclusiva del Giudice Sportivo.

Ma di tale duplicazione di competenze non vi è traccia nel CGS, essendo tra l'altro l'ipotesi di cui all'art. 35, 1° comma, punto 1.3. assolutamente eccezionale.

Ne deriva che nel caso di specie il deferimento che ha dato origine al presente procedimento deve ritenersi inammissibile, perché in contrasto con le norme che regolamentano la competenza degli Organi di Giustizia Sportiva nell'ambito del procedimento disciplinare.

Conseguentemente la Commissione Disciplinare è carente di competenza/giurisdizione a giudicare il caso *de quo*.

L'accoglimento di tale eccezione è assorbente di qualsiasi ulteriore statuizione anche nel merito.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione disciplinare nazionale dichiara il proprio difetto di competenza/giurisdizione a giudicare il suesteso deferimento.

(154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BARILLA' (Presidente della Soc. US Sanremese Calcio) E DELLA SOCIETA' US SANREMESE CALCIO (nota n. 4100/152pf08-09/AM/ma del 27.1.2009)

Con provvedimento del 27.01.2009, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Carlo Barilla, già Presidente della Soc. US Sanremese Calcio, per violazione dell'art. 1, comma 1, in riferimento all'art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere – mediante le dichiarazioni di cui all'atto di deferimento da intendersi qui integralmente richiamate - posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, probità e correttezza e per aver espresso giudizi lesivi della reputazione di altri tesserati.

Con il medesimo provvedimento, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. US Sanremese Calcio per la violazione di cui all'art.4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al Barilla.

In data 6.3.2009 i deferiti hanno presentato un'“Istanza di sospensione del procedimento e del giudizio” rilevando: a) l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; b) l'omessa notifica dell'atto di contestazione alla società Sanremese; c) l'omesso

accertamento da parte del Presidente della CDN dell'avvenuta notificazione di tale atto; d) la competenza della Commissione Disciplinare Territoriale Ligure; e) l'omessa richiesta di proroga delle indagini per la stagione sportiva successiva a quella dei "fatti denunciati".

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha preliminarmente prodotto attestazione di invio a mezzo fax alla Soc. Sanremese dell'atto di deferimento. Nel merito, ha concluso per l'accertamento di responsabilità dei deferiti e l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per entrambi,

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti,

OSSERVA

Preliminarmente si deve rilevare che manca la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di deferimento sia nei confronti del deferito Barillà sia nei confronti della Soc. Sanremese. Infatti, riguardo alla posizione del Barillà, non risulta acquisita agli atti la ricevuta di ritorno della Raccomandata A/R, mezzo con il quale sarebbe stato spedito l'atto di deferimento., Con riferimento alla Soc. Sanremese, il numero di fax cui è stato inviato l'atto è risultato appartenere a soggetto diverso in occasione della trasmissione a mezzo fax allo stesso numero dell'avviso di convocazione per l'odierna udienza, a cura della Segreteria di questa Commissione.

P.Q.M.

La Commissione, rilevato il difetto di regolare costituzione del contraddittorio, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione del deferimento di cui è stata rilevata l'omessa notifica.

(108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FILIPPO ANTONIO CAPELLUPO (A.B. della Sezione AIA di Catanzaro) (nota n. 3096/241pf08-09/SP/blp del 10.12.2008)

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento del Procuratore Federale; esaminati gli atti, tra cui la memoria prodotta dal difensore dell'incolpato e quanto ad essa allegato, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del deferito e l'applicazione allo stesso della sanzione di anni uno di inibizione, mentre il difensore ha chiesto in via principale il proscioglimento e in subordine l'applicazione di sanzione minima, osserva quanto segue.

I fatti oggetto del procedimento si concretizzano in una serie di attività ipotizzate come illecite che, secondo l'accusa, sarebbero state poste in essere dal sig. Capellupo, all'epoca Presidente del CRA Calabria. Tali attività si ipotizzano essere consistite nella irregolare, in quanto non preventivamente autorizzata dal Presidente dell'AIA, stipula di un contratto commerciale con la Wind, sottoscritto in data 11 giugno 2004, e nell'omesso controllo sulla conseguente distribuzione di apparecchi e schede telefoniche ai tesserati richiedenti, nonché sull'utilizzo di tali apparati e sul pagamento del dovuto da parte degli assegnatari.

Il deferito al contrario afferma, da un lato, che l'operazione commerciale in parola non avrebbe comportato oneri per il Comitato, giacché al pagamento erano tenuti i singoli associati aderenti e che quindi non vi era necessità alcuna di autorizzazione alla stipula del contratto, dall'altro che non competeva a lui il controllo sulla distribuzione ai richiedenti di apparecchi e schede, ed infine che analoghi rapporti erano stati in epoca antecedente instaurati da altri organismi federali locali e nazionali.

La vicenda può ben dirsi essere iniziata al momento della stipula del citato contratto mentre, nella più lata delle ipotesi, la condotta omissiva contestata al deferito si è protratta fino a quando il medesimo ha rivestito la carica di Presidente del CRA Calabria e cioè fino al 2006.

I fatti in questione sono stati segnalati alla Procura Arbitrale Nazionale, competente ad indagare in ordine alla posizione degli arbitri coinvolti nella vicenda, con missiva 5/11/2007 del Presidente del C.R.A. della Calabria e detta lettera rappresenta il momento dell'avvenuta denuncia dell'accaduto.

La Procura Arbitrale, terminate le proprie indagini, nell'ottobre 2008 ha investito quella Federale deputata a valutare il comportamento del sig. Capelluto.

Punto focale della vicenda è rappresentato dalla stipula del contratto con la Wind; deve essere accertato se tale accordo commerciale rappresenti un atto di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione.

La lettura del contratto rende evidente che l'obbligazione di pagamento da esso scaturente era posta a carico del C.R.A., salva la facoltà di quest'ultimo di rivalersi sugli associati aderenti resisi eventualmente morosi.

La circostanza è ulteriormente provata dalla presenza nel fascicolo di missive a firma dell'incolpato nelle quali questi contesta alcune pretese del fornitore ed invoca l'esistenza di acconti versati proprio dal Comitato calabrese, dimostrando così la veste del C.R.A. di contraente obbligato in via diretta.

La circostanza che il rapporto negoziale avrebbe comportato oneri, né quantificati né quantificabili, a carico dell'organismo arbitrale fa ritenere senza ombra di dubbio che la stipula dell'accordo rappresentasse un atto di straordinaria amministrazione, bisognoso quindi di apposita autorizzazione, che invece non è mai stata richiesta da parte del Capellupo.

A quest'ultimo deve poi addebitarsi di aver fatto dichiarazioni quantomeno ambigue nell'intervenire nel dibattito relativo alla vicenda nelle riunioni tenutesi sia in sede nazionale che locale, a proposito di presunte convenzioni stipulate con la Wind da parte della Lega Nazionale Dilettanti, e ciò anche a voler tener conto della possibilità che le relative verbalizzazioni siano state oltremodo sintetiche.

Nondimeno, appare censurabile il suo comportamento omissivo nel controllo della distribuzione ai tesserati aderenti degli apparecchi e delle schede, nonché nel contrasto delle situazioni di morosità venutesi a creare.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra va statuita la responsabilità disciplinare dell'incolpato, al quale viene inflitta la sanzione di cui al dispositivo, la cui determinazione tiene conto delle circostanze attenuanti relative al suo impegno di accollarsi l'onere del pagamento, seppur parziale, di quanto dovuto alla Wind, nonché alla dichiarazione di manleva da lui sottoscritta e depositata in atti.

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed applica al sig. Capellupo Filippo Antonio la sanzione di mesi sei di inibizione.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 marzo 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE SCHIETROMA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra “Primavera” della Soc. SS Lazio SpA in occasione della gara Austria Karten-Lazio del 25.8.2007), ANGELO FERRANTE (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. SS Lazio SpA ed attualmente tesserato per la Soc. AC Paternò 2004) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO SpA (nota n. 3413/194pf07-08/SP/blp del 19.12.2008)**

**il deferimento**

Con provvedimento del 19 dicembre 2008, il Procuratore Federale ha deferito innanzi questa Commissione, il sig. Schietroma Salvatore, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra Primavera della SS Lazio SpA in occasione della gara Austria Karten-Lazio, disputata ad Anzio il 25 agosto 2007 nell’ambito del Torneo “Memorial Marco Seguiti”, e la Soc SS Lazio SpA, nonché il calciatore Ferrante Angelo, attualmente tesserato per la Soc. Paternò; per rispondere il primo della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS e dell’art. 61, comma 5 delle NOIF, in quanto nella predetta occasione nella sua qualità sottoscriveva l’elenco dei calciatori della squadra “Beretti” partecipanti alla gara, tra i quali figurava il calciatore Ferrante Angelo, che non aveva titolo a partecipare al torneo in quanto in posizione di svincolato; la Soc. Lazio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per le suddette condotte poste in essere dal sig. Schietroma Salvatore; il terzo per concorso di colpa nella violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS per aver preso parte alla gara senza essere tesserato per alcuna società.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle sanzioni, dell’inibizione di mesi due per il dirigente Schietroma Salvatore, l’ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Lazio e la squalifica di quattro giornate per il calciatore Ferrante Angelo.

Sono comparse altresì le parti ed il difensore dello Schietroma, il quale riportandosi alla memoria, depositata nei termini, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate.

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince (come tra l’altro ammesso, sia dal sig. Schietroma che nella memoria difensiva) che il dirigente della SS Lazio in data 25 agosto 2007, ha fatto prendere parte all’incontro di calcio meglio indicato in premessa, il calciatore Ferrante Angelo, che in quel momento non era tesserato per la FIGC, in quanto in data 1 luglio 2007 era stato svincolato dalla US Città di Palermo. Pertanto il sig. Schietroma, sottoscrivendo la lista dei calciatori partecipanti alla predetta gara, contravveniva a quanto disposto dall’art. 1, comma 1 CGS, e dall’art 61, comma 5 delle NOIF; tenuto anche conto che il regolamento del Torneo giovanile, prevedeva e recitava all’art. 2: “E’ consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di tre per squadra, non intercambiabili e validi per l’intera durata del Torneo, previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza”. E’ evidente che il Ferrante, essendo privo di tesseramento, non avrebbe in nessun caso potuto partecipare al torneo, neanche se “autorizzato” dagli organizzatori dello stesso.

Ne consegue l’ininfluenza ai fini della decisione della testimonianza del sig. Franco Rizzaro Presidente della Società Anzio-Lavinio organizzatrice del torneo.

Nessuna rilevanza può essere infine attribuita alla dichiarazione di esonero da responsabilità sottoscritta dai genitori del Ferrante, che non sana minimamente la carenza di tesseramento in capo al calciatore.

Va quindi affermata la responsabilità dello Schietroma alla quale consegue quella oggettiva della Società Lazio ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS.

Anche il calciatore, in quanto consapevole della irregolarità della propria partecipazione al torneo, deve essere dichiarato responsabile dell'infrazione contestatagli.

Sanzioni eque appaiono quelle indicate sul dispositivo.

La Società Lazio è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, esclusivamente per il comportamento addebitabile al dirigente, sig. Schietroma Salvatore, in quanto proprio tesserato all'epoca dei fatti.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) al dirigente Salvatore Schietroma, la squalifica per 2 (due) gare di Campionato al calciatore Angelo Ferrante e l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Soc. SS Lazio SpA.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 20 marzo 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete